

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO
2016 N.175 - VERIFICA PERIODICA AL 31.12.2020

Il sottoscritto dott. Amedeo Bordignon, Revisore dei Conti del Comune di Arsiero (VI), nominato per il triennio 2019/2022, con deliberazione di C.C. n. 16 del 10/04/2019;

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: "*revisione ordinaria delle partecipazioni possedute ex art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 - verifica periodica al 31.12.2020*";

Rilevato che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette" e che se ricorrono le condizioni previste dallo stesso T.U.S.P che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione".

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio;

Dato atto che

-L'ente ha provveduto alla redazione del Piano operativo approvato dal Comune e della successiva revisione straordinaria delle partecipazioni di cui alla deliberazione consiliare n. 45 del 26 settembre 2017;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 11/12/2018 è stata approvata la verifica periodica di razionalizzazione delle società alla data del 31.12.2017 di cui al citato art.20 del D.lgs. 175/2016;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27/12/2019 è stata approvata la verifica periodica di razionalizzazione delle società alla data del 31.12.2018 di cui al citato art.20 del D.lgs. 175/2016;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 31/12/2020 è stata approvata la verifica periodica di razionalizzazione delle società alla data del 31.12.2019 di cui al citato art.20 del D.lgs. 175/2016;

Considerato

- Che il piano prevede che per la società Viveracqua SCARL, partecipata indirettamente allo 0,08% tramite la società Viacqua Spa, la perdita della quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo oneroso o gratuito) o liquidazione della partecipazione nella "società tramite" VIACQUA SPA, dato che non raggiunge il limite medio di fatturato nel triennio 2017/2019 di cui all'art. 20 comma 2 lettera d) del T.U.S.P;
- Che i Comune ha deciso di avvalersi della deroga di cui al comma 5 bis e 5 ter dell'art.24 del D. Lgs. n.175/2016 (partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017/2019) e quindi di non procedere alla dismissione delle quote di partecipazione indiretta della società Viveracqua s.c.a.r.l. anche per l'anno 2022;

Visto

il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa;

Esprime

parere **FAVOREVOLE**

sulla proposta di deliberazione in oggetto, relativa alla ricognizione periodica di cui all'articolo 20 D.Lgs 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31/12/2020.

Invita l'Ente a

- **monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **vigilare con massima attenzione** l'incidenza delle eventuali spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- ***inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate*** copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione.

li, 14/12/2021

Il Revisore dei Conti
Dott. Andrea Bordinon

